

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 33/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Salvatore Lo Giudice, **Presidente**; dall'Avv. Augusto De Luca, dall'Avv. Franco Matera, dall'Avv. Gianfranco Tobia, dal Dr. Roberto Proietti, **Componenti**; con l'assistenza dell'Avv. Gianfranco Menegali, **Rappresentante A.I.A.**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, in collaborazione con il Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 13 novembre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(69) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO CALIUMI (all'epoca dei fatti Presidente della Società Carpi FC 1909 Srl), Società CARPI FC 1909 Srl ▪ (nota n. 1115/645 pf12-13/SS/mq del 17.9.2013).

La Commissione disciplinare nazionale,
ritenuta la necessità di conoscere l'esito del giudizio di impugnazione promosso dalla Procura federale presso la Corte di giustizia federale, avverso la sentenza di proscioglimento dell'allenatore Tacchini, emessa dalla Commissione disciplinare del Settore Tecnico;
ritenuta la inscindibilità del presente procedimento con quello *sub iudice*;
dispone il rinvio del procedimento a nuovo ruolo.

(92) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MUSSO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Noto), ANTONIO CICCARONE, Società ASD NOTO ▪ (nota n. 1699/1005 pf12-13/AM/ma del 15.10.2013).

Visti gli atti

Letto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 15 ottobre 2013 nei confronti di:

- Giovanni Musso per violazione dell'art. 1 comma 1 e 10 comma 1 del CGS per avere, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'ASD Noto, consapevolmente posto in essere una condotta contraria ai principi tutelati dall'ordinamento federale, non esitando ad avvalersi della collaborazione del Sig. Giovanni Ciccarone quale Direttore Sportivo, a partire dal dicembre 2012, al fine dell'acquisizione e tesseramento di alcuni calciatori senza che lo stesso fosse tesserato;
- Giovanni Ciccarone per rispondere, ai sensi dell'art. 1 comma 5 del CGS, della violazione dell'art. 1 comma 1 e 10 comma 1 per avere, benché all'epoca dei fatti non tesserato, svolto l'attività di Direttore sportivo con la ASD Noto e per aver provveduto all'acquisizione e tesseramento di alcuni calciatori nell'interesse della citata Società;
- la ASD Noto per violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte poste in essere dal proprio presidente e Legale rappresentante Giovanni Musso e dal Sig. Giovanni Ciccarone ex art. 1 comma 5.

All'inizio della riunione odierna il Sig. Giovanni Musso e la Società ASD Noto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Giovanni Musso e la Società ASD Noto, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Giovanni Musso, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 30 (trenta), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 3 (tre); pena base per la Società ASD Noto, sanzione della ammenda di € 2.250,00 (€ duemiladuecentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

Il procedimento é proseguito per il Sig. Antonio Ciccarone.

All'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione nei riguardi del Sig. Antonio Ciccarone.

Nessuno é comparso per il deferito.

Rilevato che dalla lettura degli atti emerge che il Presidente del Noto Musso ha confermato che il Ciccarone ha collaborato con la Società in veste di consulente per rinforzare la squadra dal dicembre del 2012 senza essere tesserato per la stessa e che il Ciccarone ha confermato di avere suggerito al presidente del Noto l'ingaggio di quattro calciatori (Pignatta, Astarita, Santaniello ed Esposito) al fine di risollevare le sorti della squadra che versava in una situazione precaria di classifica.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

inibizione di mesi 3 (tre) per il Sig. Giovanni Musso;

ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00) per la Società ASD Noto.

In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Antonio Ciccarone.

(71) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO SALERNO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Torino Calcio Femminile), Società ASD TORINO CALCIO FEMMINILE - (nota n. 1139/1185 pf12-13/GR/mg del 18.9.2013).

Letti gli atti

Visto il deferimento disposto dalla Procura federale in data 18 settembre 2013 nei confronti di

- Roberto Salerno, nella sua qualità di Presidente, anche all'epoca dei fatti, del Torino Calcio Femminile ASD per rispondere:

della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, commi 9 e 10, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, per non aver ottemperato alla decisione della Commissione accordi economici Prot. 104/Cae del 14.03.13, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta Società sportiva e la propria calciatrice Simona Sodini;

- Torino Calcio Femminile ASD per rispondere:

a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente.

All'inizio della riunione odierna la Società ASD Torino Calcio Femminile, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ASD Torino Calcio Femminile, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per la Società ASD Torino Calcio Femminile, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, oltre all'ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a punti 1 (uno) e ammenda di 2.250,00 (€ duemiladuecentocinquanta/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento é proseguito per il Sig. Roberto Salerno .

All'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) per Roberto Salerno.

Nessuno é comparso per il deferito.

Accertato che con la decisione della Commissione accordi economici in atti il Torino Calcio Femminile è stato condannato a corrispondere alla calciatrice Simona Sodini la somma di Euro 5.500,00, dovuta in forza di regolare accordo economico vigente per la Stagione Sportiva 2011/2012, e che a detta decisione, come risulta inequivocabilmente dagli atti del giudizio, la Società è rimasta inadempiente.

Rilevato che tale inadempimento costituisce violazione del disposto dell'art. 94 ter, comma 11, delle NOIF, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 8, commi 9, 10 e 15, del CGS.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva, oltre all'ammenda di 2.250,00 (€ duemiladuecentocinquanta/00) nei confronti della Società ASD Torino Calcio Femminile.

In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell'inibizione di mesi 6 (sei) al Sig. Roberto Salerno.

(81) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AQUILINO DI TORA, GIORGIO BONARDI E PAOLO CROATTI (all'epoca dei fatti Presidenti p.t. della Società SSD Riccione Calcio 1929), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 ▪ (nota n. 1419/418 pf12-13/GT/dl del 2.10.2013).

La Commissione disciplinare nazionale,
in accoglimento della richiesta della Procura federale, rilevata la assoluta necessità di integrazione istruttoria, dispone la trasmissione degli atti alla Stessa.

(488) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIORGIO BONARDI (all'epoca dei fatti Presidente p.t. della Società SSD Riccione Calcio 1929), Società SSD RICCIONE CALCIO 1929 ▪ (nota n. 8759/1061 pf12-13/AM/fda del 27.6.2013)

La Commissione disciplinare nazionale,
in accoglimento della richiesta della Procura federale, rilevata la assoluta necessità di integrazione istruttoria, con particolare riguardo alla posizione soggettiva del deferito e ai suoi relativi poteri, dispone la trasmissione degli atti alla Stessa.

(93) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PETRINI E COSIMO ADRIANO CLEMENO (all'epoca dei fatti Presidenti p.t. della Società ASD Civitavecchia 1920), Società ASD CIVITAVECCHIA 1920 ▪ (nota n. 1674/135 pf13-14/AM/ma del 14.10.2013).

La Procura federale con nota prot. 1674/135pf13-14/AM/ma del 14 ottobre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Luca Petrini, Cosimo Adriano Clemeno e la Società ASD Civitavecchia 1920, per rispondere, rispettivamente:

- Luca Petrini (Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'articolo 8, comma 9, CGS, per non avere provveduto nel termine a Placida Matteo, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94-ter delle NOIF, la somma di € 3.750,00 oltre interessi, violando quanto disposto dalla Commissione accordi economici della FIGC-LND con provvedimento del 5.06.2013, prot. 172/Cae 2012-2013, comunicato in data 5/6/2013 a mezzo raccomandata ricevuta in data 13/6/2013;
- Cosimo Adriano Clemeno (Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920), della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS, concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle Norme federali, per avere, in qualità di Legale rappresentante della ASD Civitavecchia 1920, omesso di corrispondere le somme stabilite nel contratto stipulato con il calciatore Placida Matteo;
- la ASD Civitavecchia 1920, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte ai suoi Presidenti Luca Petrini e Cosimo Adriano Clemeno.

All'inizio della riunione odierna la Società ASD Civitavecchia 1920, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, la Società ASD Civitavecchia 1920, tramite il proprio difensore, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per la Società ASD Civitavecchia 1920, sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, oltre all'ammenda di € 3.500,00 (€ tremilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a punti 1 (uno) e ammenda di 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta”.

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Luca Petrini: inibizione di mesi 6 (sei);
- per Cosimo Adriano Clemeno: inibizione di mesi 2 (due);

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra indicate sono supportate dalla documentazione in atti (cfr. in particolare, l'esposto ricevuto in data 17.07.2013 a mezzo fax prot. n. 1111 del 17.07.2013 dell'Avv. Claudia Salvador, presentato per conto del calciatore Placida Matteo; provvedimento della Commissione accordi economici della FIGC - LND del 5.6.2013 prot. Cae 172/Cae 2012-2013; fogli di censimento della ASD Civitavecchia 1920 per l'iscrizione al Campionato per le Stagioni Sportive 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014), da cui emerge quanto segue.

Con esposto a firma dell'Avv. Claudia Salvador (ricevuto in data 17.07.2013 a mezzo fax prot. 1111 del 17.07.2013), la quale lo ha presentato per conto del calciatore Placida Matteo (matr. 2.776.900), è stato rappresentato alla Procura federale della FIGC che la Società ASD Civitavecchia Calcio (matr. 919053), militante nella stagione 2012-2013 nel Campionato di calcio Interregionale Girone D-LND, non aveva corrisposto la somma di € 3.750,00, in favore del citato calciatore, in contrasto con quanto stabilito dalla Commissione accordi economici (CAE) della FIGC - LND con provvedimento del 5.6.2013 prot. Cae 172/Cae 2012-2013, emesso a seguito di ricorso proposto in data 26.02.2013.

Dagli atti del procedimento, risulta che l'indicata decisione della Commissione accordi economici della LND del 5.6.2013 - con la quale la ASD Civitavecchia 1920 è stata condannata a corrispondere al calciatore Placida Matteo la somma di euro 3.750,00, dovuta in forza di contratto economico relativo alla Stagione Sportiva 2010/2012, è stata comunicata a mezzo posta racc. del 05.06.2013 presso la Sede della ASD Civitavecchia 1920, recapitata in data 13.6.2013.

Dai fogli di censimento della ASD Civitavecchia 1920 relativi all'iscrizione al Campionato per le Stagioni Sportive 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, risulta, altresì, che nella SS 2011-2012 il Presidente era Cosimo Adriano Clemeno, mentre, nelle SS 2012-2013 e 2013/2014 il Presidente era (a far data dal 12.12.2012) Luca Petrinì.

In sostanza, risulta accertato che la ASD Civitavecchia 1920, malgrado avesse ricevuto la notifica della decisione della CAE del 5.6.2013, non ha corrisposto, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94-ter delle NOIF, la somma di € 3.750,00 oltre interessi in favore del calciatore Placida Matteo, sulla base di quanto disposto dalla CAE. della F.I.G.C. - LND con provvedimento del 5.06.2013, prot. 172/Cae 2012-13.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, la mancata corresponsione nel termine prescritto delle somme dovute per le ragioni esposte, integra gli estremi della violazione dell'art. 1 comma 1 del CGS in relazione all'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF ed all'art. 8, comma 9, del CGS, ascrivibile alla Società ASD Civitavecchia 1920, la quale ha disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento così come disposto dalla CAE. e di inviare la relativa liberatoria nel termine prescritto dall'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF.

Al riguardo, va osservato che l'art. 94-ter, comma 11, delle NOIF, stabilisce, tra l'altro, che: *“Le decisioni della Commissione accordi economici della LND possono essere impugnate innanzi alla Commissione vertenze economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione vertenze economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione accordi economici della LND deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione vertenze economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis del*

CGS, eccezion fatta per le Società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti. ...”.

Il descritto inadempimento è da ascrivere, in particolare, in virtù del rapporto di immedesimazione organica, a Luca Petrini, all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920.

Va, invece, prosciolto Cosimo Adriano Clemeno, Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920 in epoca precedente all'emanazione del citato provvedimento della CAE, accusato di non aver provveduto, precedentemente all'emissione del lodo arbitrale, al pagamento degli emolumenti contrattualmente pattuiti in favore del calciatore.

Al riguardo, va considerato – in linea con l'avviso espresso in recenti decisioni in materia (vedi C.U. n. 27/CDN del 22 ottobre 2013 e C.U. n. 30/CDN del 28 ottobre 2013), che la condotta addebitata al Presidente della Società ASD Civitavecchia 1920 in epoca precedente all'emanazione del citato provvedimento della CAE, configura un mero inadempimento contrattuale, al quale si può porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall'Ordinamento federale per la tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli. Detto inadempimento di per sé non integra – come invece sostenuto dalla Procura federale – un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all'art.1 comma 1 del CGS in relazione al disposto dell'art. 91 n. 2 delle NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l'inosservanza da parte della Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo.

In conclusione, gli addebiti contestati dalla Procura Federale risultano provati in relazione alla posizione di Luca Petrini, mentre va prosciolto Cosimo Adriano Clemeno.

In merito alla sanzione, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, accertata la responsabilità di Luca Petrini come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritiene congrua quella di seguito indicata.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva oltre all'ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00) nei confronti della Società ASD Civitavecchia 1920.

Accoglie il deferimento di Luca Petrini, in qualità di Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920 e, conseguentemente delibera di infliggergli la sanzione dell'inibizione per mesi 6 (sei) mesi.

Proscioglie Cosimo Adriano Clemeno, in qualità di Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della ASD Civitavecchia 1920.

(66) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RAFFAELE VERDEZZA (all'epoca dei fatti Presidente della Società AC Savoia 1908 SSD Srl), CARMINE PAGANO (all'epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva Rocchese), Società AC SAVOIA 1908 SSD Srl e POLISPORTIVA ROCCHESI - (nota n. 1039/926 pf12-13/SS/vdb del 13.9.2013).

La Procura federale, con nota prot. 1039/926 pf 12 13/SS/vdb del 13 ottobre 2013, ha deferito dinanzi a questa Commissione disciplinare nazionale, Verdezza Raffaele, Pagano

Carmine, la Società AC Savoia 1908 SSD Srl e la Società Polisportiva Rocchese, per rispondere, rispettivamente:

- Verdezza Raffaele (Presidente dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013), della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'articolo 38, comma 1, delle NOIF, per avere consentito a Colletto Domenico, nella stagione 2012-2013, di svolgere attività di allenatore a favore della squadra Juniores Nazionali dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, pur non essendo tesserato con la medesima Società;
- Pagano Carmine (Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 2012-2013), della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 40, comma 2, delle NOIF, per avere consentito a Colletto Domenico, tecnico abilitato, di tesserarsi come calciatore, sin dal gennaio 2013, in assenza della necessaria istanza di sospensione dall'albo del Settore tecnico di sua appartenenza;
- la Società AC Savoia 1908 SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente, Verdezza Raffaele, ed al suo tecnico, Colletto Domenico, ai sensi dell' art. 4, commi 1 e 2, del CGS;
- la Società Polisportiva Rocchese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le condotte rispettivamente ascrivibili al Presidente, Pagano Carmine, ed al suo calciatore, Colletto Domenico, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del CGS.

Con memoria in data 6 novembre 2013, Pagano Carmine, in proprio ed in qualità di Presidente Legale rappresentante della Polisportiva Rocchese, ha rappresentato che:

- all'epoca del tesseramento del calciatore Domenico Colletto, non esisteva documentazione comprovante che lo stesso, nel medesimo anno solare, fosse tesserato, come tecnico o calciatore, con altra Società sportiva;
- a seguito di una verifica telefonica presso il Comitato regionale Campania, tale circostanza fu confermata e, quindi, la Polisportiva Rocchese ha provveduto a tesserare il Colletto;
- pertanto, nessuna responsabilità può essere mossa a Pagano Carmine ed alla Polisportiva Rocchese, per il fatto che il Colletto è, poi, risultato tesserato per l'AC Savoia 1908 SSD Srl.

Con memoria in data 6 novembre 2013, Pagano Carmine, in proprio ed in qualità di Presidente legale rappresentante della Polisportiva Rocchese, ha rappresentato che: - all'epoca del tesseramento del calciatore Domenico Colletto, non esisteva documentazione comprovante che lo stesso, nel medesimo anno solare, fosse tesserato, come tecnico o calciatore, con altra Società sportiva; - a seguito di una verifica telefonica presso il Comitato Regionale Campania, tale circostanza fu confermata e, quindi, la Polisportiva Rocchese ha provveduto a tesserare il Colletto; - pertanto, nessuna responsabilità può essere mossa a Pagano Carmine ed alla Polisportiva Rocchese, per il fatto che il Colletto è, poi, risultato tesserato per l'AC Savoia 1908 SSD srl.

Nel corso dell'odierna riunione, il rappresentante della Procura federale ha concluso chiedendo la conferma del deferimento e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Verdezza Raffaele: inibizione di mesi 3 (tre);
- per Pagano Carmine: inibizione di mesi 2 (due);
- per la Società AC Savoia 1908 SSD Srl: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
- per la Società Polisportiva Rocchese: ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00).

È altresì comparso il Sig. Pagano Carmine, il quale ha ribadito quanto già rappresentato con memoria difensiva del 6.11.2013.

Questa Commissione rileva che le circostanze oggetto delle contestazioni sopra descritte sono supportate dalla documentazione in atti (cfr. in particolare, il verbale di audizione del dirigente delegato dell'AC Savoia, Sig. Gennaro Brunetti; il verbale di audizione del calciatore della Pol. Rocchese, Sig. Domenico Colletto; il modulo di tesseramento del calciatore Domenico Colletto; i fogli di censimento delle squadre AC Savoia e Polisportiva Rocchese; il referto arbitrale e le distinte di gara; la rassegna stampa in atti), da cui emerge quanto segue.

Va, preliminarmente, rilevato che, con ricorso del 25/01/2013, la Società Pandola 2010 ha proposto ricorso al Giudice Sportivo territoriale Campania per una presunta posizione irregolare del calciatore della Polisportiva Rocchese, Domenico Colletto, in relazione alla gara disputata tra Rocchese e Pandola del 19/01/2013, valevole per il campionato di prima categoria campana. In tale esposto, è stato evidenziato come all'incontro di calcio indicato Colletto Domenico avesse partecipato malgrado fosse già tesserato con la Società AC Savoia in qualità di allenatore della squadra Juniores Nazionali.

Il citato Giudice sportivo territoriale ha respinto il ricorso evidenziando che il Dipartimento interregionale, sebbene avesse segnalato la presenza del Colletto a vario titolo sulla panchina dell'AC Savoia, sino al 3/11/2012, aveva accertato che lo stesso non era tesserato come allenatore per alcuna Società nella stagione sportiva 2012-2013 (cfr. CU del Comitato regionale Campania n° 85 del 28/02/2013).

Tale provvedimento è stato inviato al Settore tecnico della FIGC che ha trasmesso il relativo fascicolo alla Procura federale, la quale, come rilevato, ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale Verdezza Raffaele (Presidente dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013), Pagano Carmine (Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 2012-2013), la Società AC Savoia 1908 SSD Srl e la Società Polisportiva Rocchese, contestando gli addebiti sopra descritti.

Ciò posto, la Commissione osserva che – per quanto concerne l'attività di allenatore -, dagli atti del procedimento emerge che, in ambito federale, Colletto Domenico risulta iscritto nei ruoli quale allenatore di base (codice 109.016), pur non risultando tesserato con nessuna Società per la stagione 2012-2013 (cfr. gli esiti della consultazione dell'archivio del Settore Tecnico della FIGC).

Riguardo, invece, all'attività di calciatore dello stesso Colletto, agli atti del procedimento risulta una richiesta di tesseramento federale n. 050669, per la stagione calcistica 2012-2013 (matricola 69168), da cui si evince come lo stesso sia stato tesserato per la Società Polisportiva Rocchese a decorrere dal gennaio 2013 (cfr. gli atti richiamati ed i fogli censimento 2012-2013 delle Società AC Savoia 1908 SSD Srl e Polisportiva Rocchese).

Nel corso delle indagini disposte dalla Procura federale, Gennaro Brunetti, dirigente del AC Savoia, ha confermato che Colletto Domenico, a decorrere dalla fine di agosto 2012 (seppure per un limitato periodo di tempo: "*sino a metà campionato*") ha svolto per la squadra juniores nazionali della citata Società l'attività di allenatore, pur senza essere tesserato, in quanto aveva rinviato di perfezionare tale adempimento (adducendo svariate giustificazioni) finché, per tale ragione, non è stato allontanato dalla Società.

Tali circostanze - oltre a trovare conferma dagli estratti di articoli tratti dal sito internet della AC Savoia 1908 SSD Srl, relativi ad incontri disputati dalla squadra Juniores nazionali,

dove il nominativo di Colletto Domenico compare quale allenatore della stessa squadra - sono state, sostanzialmente, ammesse dallo stesso Colletto in sede di audizione dinanzi all'Autorità inquirente, il quale ha riferito di essere in possesso del patentino di allenatore di base e di aver svolto gratuitamente ed in assenza del relativo tesseramento l'attività di allenatore della juniores dell'AC Savoia dalla fine di agosto 2012 sino al 10 novembre 2012, dando atto, quanto al suo ruolo di calciatore, di essersi tesserato con la Polisportiva Rocchese in data 15 gennaio 2013 e di aver regolarmente giocato con tale squadra (circostanza quest'ultima, confermata dalla distinta della gara Rocchese - Pandola 2010 del 19/01/2013, da cui l'interessato risulta schierato tra le fila della Polisportiva Rocchese). In sostanza, dagli atti del procedimento risulta che Colletto Domenico, nella stagione 2012-2013, dopo avere svolto attività di tecnico in favore della AC Savoia 1908 SSD Srl in assenza di tesseramento con la stessa, si è tesserato come calciatore, a decorrere dal gennaio 2013, con la Società Polisportiva Rocchese, violando l'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo tecnico di appartenenza e contravvenendo alla normativa di riferimento la quale stabilisce che gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento, quali calciatori, solo per la Società per la quale prestano l'attività di tecnico.

In conclusione – preso atto che per le violazioni ascritte a Colletto Domenico, la Procura federale ha rappresentato che avrebbe provveduto con autonomo atto di deferimento, ai sensi degli artt. 36, comma 2 e 38, comma 6, del regolamento del Settore Tecnico - gli addebiti sopra descritti risultano provati e, di conseguenza, vanno sanzionate le condotte ascrivibili a Verdezza Raffaele (Presidente della AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013) e a Pagano Carmine (Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 2012-2013).

Verdezza Raffaele, infatti, in qualità di Presidente dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013, ha consentito a Colletto Domenico, di svolgere attività di allenatore a favore della squadra Juniores Nazionali dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, pur non essendo tesserato con la medesima Società, e, quindi, l'incolpato risulta aver violato l'art. 1, comma 1, del CGS, in riferimento all'articolo 38, comma 1, delle NOIF, il quale stabilisce che: *“I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la Società per la quale intendono prestare la propria attività.”*.

Pagano Carmine, invece, in qualità di Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 2012-2013, ha consentito a Colletto Domenico, tecnico abilitato, di tesserarsi come calciatore, sin dal gennaio 2013, in assenza della necessaria istanza di sospensione dall'albo del settore tecnico di sua appartenenza, e, quindi, ha violato l'art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all'art. 40, comma 2, delle NOIF, il quale prevede che: *“Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la Società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la Società per la quale sono tesserati quali calciatori.”*.

Vanno, altresì, sanzionate, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, le Società AC Savoia 1908 SSD Srl e Polisportiva Rocchese, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 4, commi 1 e 2, CGS, in relazione alle descritte condotte poste in essere da Verdezza Raffaele e da Pagano Carmine.

In merito alle sanzioni, vista la normativa in riferimento e le richieste della Procura federale, ed accertate le responsabilità come emergenti dagli atti di deferimento e dalla documentazione allegata, si ritengono congrue quelle di seguito indicate.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale accoglie i deferimenti e delibera di infliggere le seguenti sanzioni:

- Verdezza Raffaele, Presidente dell'AC Savoia 1908 SSD Srl, nella stagione 2012-2013: inibizione per mesi 3 (tre);
- Pagano Carmine, Presidente della Polisportiva Rocchese, nella stagione 2012-2013: inibizione per mesi 2 (due);
- la Società AC Savoia 1908 SSD Srl, a titolo di responsabilità diretta: ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00);
- la Società Polisportiva Rocchese, a titolo di responsabilità diretta: ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00).

(74) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RITA CSAKO (all'epoca dei fatti Presidente della Società ASD ACF Trento Clarentia), DIEGO CLAUS (all'epoca dei fatti Presidente della Società CRCS D. Paganella), Società ASD ACF TRENTO CLARENTIA e CRCS D. PAGANELLA ▪ (nota n. 1242/1196 pf12-13/SS/mg del 13.9.2013).

La Procura federale, con nota indicata in epigrafe, ha deferito dinanzi a questa Commissione i soggetti ivi indicati per rispondere la Csako e il Claus della violazione dell'art. 1, comma 1 CGS, in relazione all'art. 38, comma 4 delle NOIF in quanto consentivano al Sig. Antonio Giotto di svolgere l'attività di allenatore per più di una Società, per quanto descritto nella parte motiva; a titolo di responsabilità diretta, ex articolo 4, comma 1, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Legale rappresentante, la Procura ha deferito anche le Società ASD ACF Trento Clarentia e CRCS D. Paganella.

All'inizio della riunione odierna i Signori Rita Csako, Diego Claus e le Società ASD ACF Trento Clarentia e CRCS D. Paganella hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Signori Rita Csako, Diego Claus e le Società ASD ACF Trento Clarentia e CRCS D. Paganella hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per la Sig.ra Rita Csako, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2 (due); pena base per il Sig. Diego Claus, sanzione della inibizione di mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 20 (venti); pena base per la Società ASD ACF Trento Clarentia, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 330,00 (€ trecentotrenta/00); pena base per la Società CRCS D. Paganella, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 200,00 (€ duecento/00)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

per Rita Csako: l'inibizione di mesi 2 (due);

per Diego Claus: l'inibizione di giorni 20 (venti);

per la Società ASD ACF Trento Clarentia: ammenda di € 330,00 (€ trecentotrenta/00);

per Società CRCS D. Paganella: ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il Presidente della CDN
Avv. Salvatore Lo Giudice

Pubblicato in Roma il 13 Novembre 2013.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete